



CHIARIMENTI IN MERITO ALLA DISCIPLINA DELL'IPER AMMORTAMENTO

Come già segnalato nella nostra Circolare Informativa di gennaio, la Legge di Bilancio ha prorogato, per il 2019, l'agevolazione prevista a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello "Industria 4.0", ricompresi nella Tabella A allegata alla Legge di Bilancio 2017, c.d. IPER AMMORTAMENTO.

In particolare, l'agevolazione si applica agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31.12.2019, ovvero entro il 31.12.2020 a condizione che entro la data del 31.12.2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

In merito all'ammontare della maggiorazione, prima stabilita nella misura del 150%, il Legislatore ha introdotto una ripartizione legata all'ammontare complessivamente investito:

<i>Investimenti</i>	<i>Maggiorazione</i>
Fino a € 2,5 milioni	170 %
Da € 2,5 milioni a € 10 milioni	100 %
Da € 10 milioni a € 20 milioni	50 %
Oltre € 20 milioni	---

Di seguito si riportano alcuni chiarimenti pervenuti dall'Agenzia delle Entrate.

Calcolo dei nuovi limiti	I limiti introdotti dal nuovo regime dell'iper ammortamento riguardano solo i "nuovi" investimenti. Pertanto, gli investimenti effettuati dal 01.01.2019 al 31.12.2019, per i quali entro la data del 31.12.2018 l'ordine risulti accettato e sia avvenuto il pagamento di acconti nella misura del 20%, sono agevolabili nella precedente misura del 150%.
Cumulabilità con la nuova tassazione degli utili reinvestiti	Uno stesso investimento può ordinariamente <u>essere oggetto di entrambe le misure: iper ammortamento e tassazione agevolata degli utili reinvestiti.</u> L'importo risultante dal cumulo delle due agevolazioni non potrà essere superiore al costo sostenuto per l'investimento.



Cessione del bene agevolato	La fruizione dell'agevolazione viene meno sia in caso di <u>cessione del bene in Italia</u> , sia in caso di <u>delocalizzazione all'estero</u> .
Cessione d'azienda	<u>Il trasferimento del bene nell'ambito di una cessione d'azienda o ramo d'azienda non fa decadere dal beneficio.</u> La fruizione continuerà in capo al cessionario secondo le regole, i costi e la dinamica temporale originariamente determinati in capo al cedente, indipendentemente dal cambiamento della proprietà del complesso aziendale.

Lo Studio Negri e Associati rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.